



COMUNE DI MARTONE

89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
- UFFICIO TECNICO -

☎ (0964) 51356 - FAX (0964) 419128 - P. IVA : 00217520808 - C.C.P. 12475893

<http://www.comune.martone.rc.it>

E-mail: ufficiotecnico@comune.martone.rc.it - ufficiotecnico.martone@asmepec.it

PROT. N. 523

Allegati N.

Data 18 febbraio 2019

ORDINANZA N.RO 02/2019

(LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO)

IL SINDACO

DATO ATTO che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza elevata della Processionaria del Pino (Traumatocampapityocampa);

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

TENUTO CONTO che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze ad effetto urticante;

CONSIDERATO che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

VISTO il D.M. 30/10/2007 e s.m.i.;

ORDINA

- a tutti i proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (Traumatocampa pityocampa). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita: tutte le specie di pino;
In caso si rilevi la presenza massiccia di larve e/o piccoli nidi di Processionaria effettuare trattamenti su tutta la chioma o con un regolatore di crescita;
In caso si rilevi la presenza di nidi di Processionaria (che si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee), rimuovere i rami infestati e distruggere i nidi con il fuoco rivolgersi a ditte specializzate per l'attivazione della profilassi;
Considerato il ciclo di vita della processionaria del pino, tali interventi devono essere effettuati immediatamente.

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria presso o nei bidoni e cassonetti della nettezza urbana;
- che le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, salvo il fatto non costituisca più grave reato (come previsto dall'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007). l'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore;
- che in base al sopra richiamato D.M. 30 ottobre 2007 i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la sanzione pecuniaria, ai sensi della Legge 689/81, da euro 50,00 a euro 500,00. La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge.

DISPONE

- L'immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- La pubblicazione sul sito internet del Comune di Martone: www.comune.martone.rc.it;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e art. 5 c. 3 della L. n. 241/1990 e smi contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale per incompetenza eccesso di potere o violazione della legge avanti il TAR oppure in via alternativa ricorso straordinario al presidente della repubblica.

Martone 18 febbraio 2019

Il Sindaco
Prof. Giorgio Imperitura

